FAQ

Avviso pubblico per la selezione di progetti per iniziative connesse alla celebrazione degli anniversari di interesse nazionale (6 novembre 2026)

10/11/2026

Domanda N. 1

Con riferimento all'articolo 1 dell'Avviso pubblico 6 novembre 2026, si chiede:

1. Se siano ammissibili progetti dedicati ad un 150° anniversario ricorrente nel 2026, le cui attività si svolgerebbero nel 2027, successivamente alla sottoscrizione della convenzione.

2. Se, in alternativa, possano essere presentati progetti riferiti al 151° anniversario della nascita, ricorrente nel 2027, considerato che l'Avviso non sembra prevedere una limitazione espressa ai soli anniversari centenari o ai loro multipli.

Risposta

1. Atteso quanto previsto dagli articoli 3 e 7 comma 2 dell'Avviso pubblico 6 novembre 2026, in merito alle risorse disponibili per l'annualità 2026, è possibile presentare progetti dedicati ad un 150° anniversario ricorrente nel 2026, per attività da svolgersi nel 2027 successivamente alla sottoscrizione e subordinatamente alla registrazione da parte dei competenti Organi di controllo della convenzione.

2. Con riferimento alla ricorrenza degli anniversari, si precisa che l'Avviso pubblico del 6 novembre 2026 non prevede specifiche limitazioni in ordine al numero di anni intercorsi dall'evento o dalla nascita della personalità oggetto della celebrazione. Resta fermo che le proposte progettuali saranno esaminate e valutate sulla base dei requisiti e dei criteri stabiliti dall'Avviso medesimo.

12/11/2026

Domanda N. 2

1. Con riferimento all'articolo 8 dell'Avviso, si chiede di confermare l'arco temporale entro cui debbano svolgersi le attività e gli eventi finanziati, verificando se l'esecuzione debba concentrarsi interamente nell'annualità successiva alla stipula della Convenzione o se siano ammesse fasi operative preliminari antecedenti.

2. Con riferimento all'art. 6 dell'Avviso, relativo alle caratteristiche e alla qualità della proposta progettuale, si chiede di chiarire se, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, costituisca un elemento preferenziale o un fattore premiante l'avvio di attività o iniziative preliminari nel corso dell'annualità 2026, oppure se la valutazione prescinda dalla data di inizio delle attività e sia incentrata unicamente sui contenuti, sul cronoprogramma e sugli obiettivi.

Risposta

1. Con riferimento all'arco temporale entro cui debbano svolgersi le attività e gli eventi oggetto del contributo, si chiarisce che potranno essere oggetto della proposta progettuale esclusivamente attività

svolte successivamente alla data di sottoscrizione della Convenzione e subordinatamente alla registrazione della stessa da parte dei competenti Organi di controllo. Dette attività progettuali dovranno concludersi entro un anno dalla data di sottoscrizione della Convenzione, come previsto dall'articolo 8, comma 1, dell'Avviso pubblico 6 novembre 2026.

2. I criteri di valutazione delle proposte sono esclusivamente quelli elencati nella tabella contenuta nell'articolo 6, comma 3, dell'Avviso pubblico 6 novembre 2026.

16/11/2026

Domanda N. 3

1. Tempi del procedimento. Si chiede se siano previsti, anche in via indicativa, i tempi per l'approvazione della graduatoria, l'adozione del provvedimento dell'Autorità politica delegata, la sottoscrizione della Convenzione e la sua registrazione da parte degli Organi di controllo. Il dato è rilevante per la programmazione di un evento previsto per maggio 2027.

2. Partecipazione di "Enti non commerciali": in questa categoria rientrano associazioni non riconosciute, non iscritte al RUNTS?

Risposta

In riferimento ai quesiti formulati, si chiarisce quanto segue:

1. Con riferimento ai tempi del procedimento, si rappresenta che non è possibile prevedere con esattezza la durata delle singole fasi procedurali. Ciò in considerazione della complessità dell'iter previsto dall'Avviso, che comprende l'approvazione della graduatoria, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità politica delegata e la relativa registrazione da parte della Corte dei conti, la sottoscrizione della Convenzione e la successiva registrazione presso i competenti Organi di controllo.

Si evidenzia, inoltre, che qualora la conclusione delle suddette procedure intervenisse successivamente alla data di avvio delle attività prevista nel cronoprogramma dell'iniziativa ammessa a contributo, sarà possibile procedere all'aggiornamento del cronoprogramma stesso, al fine di adeguarlo alle effettive tempistiche di perfezionamento dell'iter amministrativo.

2. Ai fini della partecipazione all'Avviso del 6 novembre 2026, per "Enti non commerciali" si intendono tutti gli enti privi di finalità lucrative. Possono pertanto presentare domanda anche le associazioni non riconosciute senza scopo di lucro non iscritte al RUNTS, purché siano in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 2 dell'Avviso.

In particolare, tali soggetti devono soddisfare, tra gli altri, i requisiti relativi alla costituzione da almeno cinque anni alla data di pubblicazione dell'Avviso, alla regolarità contributiva e previdenziale, all'operatività sul territorio nazionale e all'assenza di condanne per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Resta in ogni caso ferma la verifica del possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei documenti costitutivi e fondativi dell'ente, in particolare lo Statuto e l'Atto costitutivo.

16/11/2026

Domanda N. 4

1. L'Avviso 2026 può ammettere come proponente e beneficiaria DIRETTA di contributo una S.n.c. manifatturiera con finalità di lucro per un'iniziativa culturale pubblicamente accessibile, oppure il requisito di assenza di scopo di lucro ne esclude integralmente la partecipazione?

2. Qualora la S.n.c. non sia eleggibile, esiste una modalità espressamente prevista dall'Avviso per partecipare a un progetto effettivamente promosso e gestito da un soggetto ammissibile, con ruoli, beneficiari e spese trasparenti?

3. Il compimento di 120 anni di una tradizione manifatturiera familiare può in linea di principio rientrare negli eventi di interesse nazionale oggetto della call 2026 per l'annualità 2027, solo previa prova storica e dell'effettiva rilevanza culturale nazionale?

4. Nel caso in cui un progetto del genere sia in astratto ammissibile, quali sono l'importo massimo per singola proposta, la quota di contributo, i termini di pagamento e la necessità di anticipazioni o garanzie, secondo l'Avviso effettivamente vigente?

Risposta

In riferimento ai quesiti formulati, si chiarisce quanto segue:

1. Le società con finalità di lucro non rientrano tra i soggetti ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall'Avviso pubblico del 6 novembre 2026, secondo quanto stabilito dalle disposizioni relative ai soggetti proponenti. Ai sensi dell'articolo 2 del precitato Avviso, possono presentare proposte progettuali esclusivamente Enti pubblici, Università, Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, ONLUS ed Enti non commerciali, purché legalmente costituiti da almeno cinque anni. L'articolo 5 del precitato Avviso, inoltre, prevede che il soggetto proponente sia un soggetto pubblico o privato privo di finalità di lucro. Pertanto, una società in nome collettivo con finalità lucrative non risulta rientrare tra i soggetti ammissibili quali proponenti e beneficiari del contributo.

2. Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, tutti i soggetti co-finanziatori e co-partecipanti devono essere individuati e dichiarati al momento della presentazione dell'istanza, con indicazione dei rispettivi ruoli e, per i co-finanziatori, dell'impegno economico assunto. Devono inoltre essere prodotti gli accordi di collaborazione o la relativa documentazione di impegno, secondo le modalità e i termini previsti dall'Avviso, fermo restando che la titolarità del progetto, la responsabilità attuativa e la titolarità del contributo pubblico restano esclusivamente in capo al soggetto proponente ammissibile.

Si richiama, altresì, quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, in merito al divieto per il medesimo soggetto di partecipare, in qualità di co-finanziatore e/o co-partecipante, a più proposte progettuali.

3. La valutazione dell'ammissibilità e del merito delle singole proposte progettuali è rimessa ai soggetti competenti secondo le procedure previste dall'Avviso 6 novembre 2026. Al riguardo, si richiamano le finalità individuate dall'articolo 1, secondo cui detto Avviso è volto a promuovere

iniziative connesse alla celebrazione di anniversari di interesse nazionale, finalizzate a sostenere, valorizzare e diffondere la conoscenza e lo studio di personalità ed eventi rappresentativi per l'Italia, nonché i criteri di selezione e valutazione di cui all'articolo 6 del precitato Avviso, con particolare riferimento alla rilevanza culturale dell'iniziativa, alla sua attinenza alle finalità dello stesso e alle ricadute sul territorio nazionale.

4. L'Avviso non prevede un importo minimo o massimo finanziabile per la singola proposta progettuale. L'ammontare complessivo delle risorse disponibili è pari a euro 1.200.000,00 (articolo 3). Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, il contributo concedibile dalla Struttura di missione non può superare i 2/3 (due terzi) del costo complessivo del progetto. L'erogazione del contributo avviene, a seguito della sottoscrizione e della registrazione della Convenzione a cura degli Organi competenti, mediante un acconto fino all'80% del contributo concesso e un saldo fino al restante 20%, subordinato all'esito positivo della verifica della rendicontazione finale (articolo 10). L'Avviso non prevede la prestazione di garanzie ai fini dell'erogazione del contributo.

Per ogni ulteriore approfondimento relativo ai requisiti soggettivi, alle caratteristiche delle iniziative ammissibili e alle modalità di finanziamento, si rinvia alle disposizioni dell'Avviso pubblico vigente.

18/11/2026

Domanda N. 5

1. Per quanto riguarda l'art. 4 comma 3, nella quota finanziata dal soggetto richiedente possono essere inseriti anche i costi del personale dipendente?

2. Nel caso in cui non venga finanziata l'intera somma richiesta, ma solo una parte, la quota di finanziamento richiesta al soggetto richiedente verrà riproporzionata rispetto al finanziamento effettivamente concesso?

Risposta

In riferimento ai quesiti formulati, si chiarisce quanto segue:

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dell'Avviso pubblico 6 novembre 2026, si precisa che la relazione e la rendicontazione devono riguardare la totalità delle spese sostenute per la realizzazione del progetto. In particolare, nell'ambito del costo complessivo dell'iniziativa e, dunque, anche nella quota finanziata dal soggetto richiedente, possono essere rendicontate anche le spese sostenute per il personale dipendente, purché strettamente riconducibili alla realizzazione del progetto e per le ore dedicate allo stesso. Per la documentazione comprovante la spesa sostenuta si rimanda all'articolo 9, comma 1, lett. c) dell'Avviso pubblico 6 novembre 2026 e al Paragrafo 9 "SPESE AMMISSIBILI" dell'"Allegato A_2 Progetto".

2. Come previsto dall'articolo 4, comma 3, dell'Avviso pubblico 6 novembre 2026, "La percentuale massima di contribuzione della Struttura di missione è pari ai **2/3 (due terzi)** del costo complessivo. La restante quota è finanziata dal proponente o da eventuali co- finanziatori".
Qualora il contributo concesso risulti inferiore a quello richiesto, non è previsto il riproporzionamento automatico della quota di cofinanziamento a carico del soggetto proponente.

Il progetto deve essere realizzato conformemente alla proposta presentata e oggetto di valutazione da parte della Commissione, senza possibilità di rimodulazione delle attività e del relativo piano economico in funzione del minor contributo concesso.
Pertanto, il soggetto beneficiario è tenuto ad assicurare la copertura finanziaria della differenza tra il costo complessivo del progetto approvato e il contributo effettivamente concesso, nel rispetto delle disposizioni dell'Avviso pubblico del 6 novembre 2026.

19/11/2026

Domanda N. 6

Considerato che l'Avviso non individua espressamente le annualità celebrative ammesse e che l'articolo 8 stabilisce una durata delle attività progettuali di un anno dalla sottoscrizione della convenzione, si chiede cortesemente di chiarire:

1. Se l'Avviso pubblico 2026 sia destinato esclusivamente agli anniversari ricorrenti nel 2027 oppure consenta anche la candidatura di anniversari previsti per il 2028.

2. Se, in quest'ultimo caso, sia ammissibile un progetto articolato in attività preparatorie e scientifiche nel 2027 e celebrazioni ufficiali nell'ottobre 2028.

3. Se le attività celebrative previste per ottobre 2028 possano essere comprese nel cronoprogramma finanziabile, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8.

Risposta

In riferimento ai quesiti formulati, si chiarisce quanto segue:

1. L'Avviso pubblico del 6 novembre 2026 non individua espressamente una limitazione riferita all'annualità di ricorrenza degli anniversari oggetto delle proposte progettuali. Le candidature sono pertanto ammissibili purché coerenti con le finalità dell'Avviso e nel rispetto delle disposizioni relative alla durata delle attività progettuali di cui all'articolo 8 del medesimo Avviso e alla relativa rendicontazione.

2. Atteso che ai sensi del già citato articolo 8 dell'Avviso, le attività progettuali devono svolgersi entro il termine di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione, la presentazione di un progetto riferito a un anniversario ricorrente nel 2028 non è di per sé esclusa, purché le attività proposte risultino coerenti con le finalità dell'Avviso e siano programmate nel rispetto dei termini di durata previsti dal precitato articolo 8.

Si precisa, al riguardo, che l'eventuale proroga prevista dal comma 2, dell'articolo 8 dell'Avviso costituisce uno strumento di carattere eccezionale, finalizzato esclusivamente a consentire il completamento di attività progettuali che, per motivate circostanze sopravvenute e non prevedibili, non sia stato possibile concludere entro il termine ordinariamente stabilito. Tale istituto non può pertanto essere considerato, già in fase di presentazione della domanda, quale modalità per programmare attività la cui realizzazione sia prevista oltre la durata ordinaria del progetto.

3. Potranno essere ricomprese nel cronoprogramma e considerate finanziabili esclusivamente attività svolte entro il termine di conclusione del progetto, come determinato ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso. Resta fermo che la valutazione dell'ammissibilità delle singole proposte progettuali è

effettuata sulla base della documentazione presentata e del cronoprogramma parte integrante del progetto.

19/11/2026

Domanda N. 7

1. Con riferimento all'articolo 4, commi 1 e 2, dell'Avviso (che vieta al medesimo soggetto di presentare più domande o di partecipare in qualità di co-finanziatore/co-partecipante a più proposte), si chiede di confermare che soggetti proponenti diversi e autonomi possano presentare ciascuno una propria distinta proposta progettuale riferita alla stessa ricorrenza, purché relative a iniziative e quadri economici differenti.

2. Con riferimento all'articolo 9 dell'Avviso, si chiede di chiarire se, in sede di rendicontazione finale, la documentazione contabile e le relative quietanze di pagamento devano essere riferiti al valore complessivo dell'intero piano economico approvato (includendo quindi sia il contributo concesso dalla Struttura di Missione sia le quote di autofinanziamento) oppure siano limitate all'importo del contributo erogato.

Risposta

In riferimento ai quesiti formulati, si chiarisce quanto segue:

1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, dell'Avviso pubblico 6 novembre 2026, soggetti proponenti distinti e autonomi possono presentare ciascuno una propria proposta progettuale riferita alla medesima ricorrenza, purché siano rispettate le condizioni previste dall'Avviso.

Le proposte dovranno essere riferite a iniziative distinte, con autonomi contenuti progettuali e relativi piani economici, fermo restando il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso.
In particolare, ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione e non è consentito che il medesimo soggetto assuma il ruolo di co-finanziatore e/o co-partecipante in più proposte progettuali.

Si chiarisce, inoltre, che ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, dell'Avviso pubblico, ciascun soggetto può partecipare a una sola proposta progettuale, indipendentemente dal ruolo assunto. Pertanto, un soggetto che partecipa a un progetto in qualità di cofinanziatore non può presentare un'ulteriore proposta in qualità di soggetto capofila, né partecipare ad altre proposte in qualità di cofinanziatore o compartecipante.

2. Ai sensi dell'articolo 9 dell'Avviso pubblico, la rendicontazione finale deve riferirsi al costo complessivo del progetto approvato e non soltanto all'importo del contributo concesso dalla Struttura di missione.

La documentazione contabile e le relative attestazioni di pagamento, pertanto, devono comprovare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intero progetto, comprese quelle finanziate mediante le quote di autofinanziamento e di eventuale cofinanziamento.

Tutte le spese rendicontate devono essere pertinenti al progetto, ammissibili e adeguatamente documentate, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 9 dell'Avviso e delle modalità

stabilite dalla Convenzione. Per le spese ammissibili e non ammissibili si rimanda al Paragrafo 9 “SPESE AMMISSIBILI” dell’”Allegato A_2 Progetto”.

19/11/2026

Domanda N. 8

Con riferimento all’Avviso pubblico si desidera sapere con precisione se l'anno dell'anniversario di riferimento deve coincidere con il '26 o il '27.

Risposta

Per quanto riguarda le annualità degli anniversari di riferimento oggetto dell’Avviso pubblico 6 novembre 2026, vedasi risposte alle FAQ n. 1, n. 2 e n. 6.

23/11/2026

Domanda N. 9

Situazione della Fondazione:
1. La Fondazione è un ente di diritto privato senza scopo di lucro, costituito da oltre cinque anni. Svolge in via principale attività culturali e di spettacolo dal vivo di interesse generale, sostenute in misura prevalente da contributi pubblici.
2. Fino al periodo d'imposta 2025 la Fondazione era iscritta all'Anagrafe delle ONLUS. Dal periodo d'imposta 2026 la disciplina ONLUS ha cessato di applicarsi, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni fiscali del Codice del Terzo settore (artt. 102 e 104 del D.Lgs. 117/2017).
3. La Fondazione non può iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il motivo è l'assetto di controllo pubblico previsto dallo statuto: l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 esclude infatti dal Terzo settore gli enti controllati da amministrazioni pubbliche.
4. La Fondazione opera quindi oggi come ente non commerciale ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR. Le sue attività commerciali (sponsorizzazioni, cessione di diritti, merchandising) hanno carattere secondario e sono gestite con contabilità separata.
5. Lo statuto vigente riporta ancora la denominazione “ONLUS”. Il relativo adeguamento è in corso di definizione secondo le procedure statutarie.

Chiarimenti richiesti
Alla luce di quanto sopra, la Fondazione chiede di conoscere:
a) se possa essere considerata soggetto ammissibile ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Avviso, nella categoria degli “Enti non commerciali”;
b) se, ai fini dell'art. 5, comma 2, lett. b), sia sufficiente allegare lo statuto vigente insieme ad una nota esplicativa sulla cessazione del regime ONLUS e sul percorso di adeguamento statutario in corso;
c) quali effetti avrebbe, sulla domanda presentata e sull'eventuale contributo, una diversa qualificazione fiscale dell'ente intervenuta dopo la presentazione dell'istanza, sempre in assenza di scopo di lucro.

Risposta

In riferimento ai quesiti posti si chiarisce quanto segue:

a) L'art. 2, comma 1, dell'Avviso individua espressamente gli «Enti non commerciali» tra i soggetti che possono presentare proposte progettuali, quale categoria distinta dagli Enti del Terzo Settore e dalle ONLUS. Pertanto, la cessazione della qualifica di ONLUS non determina, di per sé, l'esclusione dalla possibilità di partecipare all'Avviso nella categoria degli enti non commerciali, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della concreta riconducibilità dell'ente a tale categoria e la sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso in argomento.

b) Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. a) e b) dell'Avviso gli Enti privati devono allegare i documenti fondativi dell'Ente, quali Atto costitutivo e Statuto. Nel caso rappresentato, è opportuno corredare tale documentazione con una nota esplicativa relativa alla cessazione del regime ONLUS e all'adeguamento statutario in corso, allegando l'eventuale documentazione a supporto.

c) La variazione della qualificazione fiscale dell'ente intervenuta successivamente alla presentazione dell'istanza non comporta, di per sé, l'automatica esclusione dalla procedura. Occorre, tuttavia, verificare se tale variazione incida sulla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'Avviso, con particolare riferimento alla riconducibilità del soggetto proponente alla categoria degli enti non commerciali e all'assenza di finalità di lucro. Eventuali variazioni rilevanti dovranno pertanto essere comunicate all'Amministrazione, che ne valuterà gli effetti ai fini della procedura e dell'eventuale riconoscimento e mantenimento del contributo.

23/11/2026

Domanda N. 10

1. Si chiede di chiarire se sia candidabile una ricorrenza del 2027 e se possa partecipare un'impresa sociale.
2. Quali siano le modalità di raccordo con i Comitati Nazionali per il Centenario di un anniversario istituiti con provvedimento del Ministero della cultura.

Risposta

1. Per quanto riguarda le annualità degli anniversari di riferimento oggetto dell'Avviso pubblico 6 novembre 2026, si rinvia alle risposte alle FAQ n. 1, n. 2 e n. 6.

Con riferimento ai soggetti ammissibili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, di detto Avviso, si chiarisce che le imprese sociali, disciplinate dal D.Lgs. n. 112/2017, rientrano tra gli Enti del Terzo Settore. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione al RUNTS. Pertanto, le imprese sociali possono presentare proposte progettuali, purché in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'Avviso.

2. Con riferimento al quesito n. 2, si rappresenta che la Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e opera alle dirette dipendenze del Ministro per lo Sport e i Giovani, titolare della delega in materia di Anniversari nazionali.

I Comitati Nazionali per le celebrazioni e le manifestazioni culturali, invece, sono istituiti e finanziati dal Ministero della Cultura, ai sensi della legge 1° dicembre 1997, n. 420. L'Avviso pubblico 6 novembre 2026 non prevede specifiche modalità obbligatorie di raccordo con i suddetti Comitati. Eventuali forme di collaborazione o richieste di inserimento nei programmi celebrativi dovranno pertanto essere concordate direttamente dai soggetti proponenti con i Comitati Nazionali competenti,

fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'Avviso pubblico 6 novembre 2026 in caso di presentazione di una proposta progettuale.

23/11/2026

Domanda N. 11

Si chiede un chiarimento riguardo all'articolo 1, comma 1, lett. c) dell'Avviso "*le personalità che hanno avuto particolare impatto in ambito culturale, letterario, artistico, musicale, architettonico, urbanistico, sociale, religioso, economico o industriale"*. Si chiede se sia ammissibile una proposta progettuale dedicata a una personalità di nazionalità straniera che abbia esercitato un'influenza particolarmente significativa sulla cultura europea e che, attraverso la propria opera e il proprio contributo artistico o intellettuale, abbia inciso in modo rilevante anche sullo sviluppo, sulla diffusione e sul patrimonio della cultura italiana.

Risposta

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), dell'Avviso pubblico 6 novembre 2026, si precisa che la nazionalità straniera della personalità oggetto della celebrazione non costituisce, di per sé, motivo di esclusione.

La proposta progettuale dovrà, tuttavia, evidenziare adeguatamente il significativo contributo della personalità al patrimonio storico e culturale italiano, nonché la rilevanza della ricorrenza sotto il profilo dell'interesse nazionale, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1 del medesimo Avviso.

Resta ferma la valutazione della proposta con i criteri di selezione approvazione delle proposte progettuali previsti dall'articolo 6 del precitato Avviso.

24/11/2026

Domanda N. 12

In merito all'Avviso pubblico edizione 2026, si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti:

1. Un Comune, in quanto ente pubblico territoriale, soddisfa il requisito di "operare sul territorio nazionale" previsto dall'art. 2?
2. Sono ammissibili progetti per anniversari che ricorrono nel 2027?
3. Tra le spese ammissibili rientrano anche costi di realizzazione di un'opera commemorativa (un memoriale in un parco pubblico) oppure solo le spese per le attività culturali?

Risposta

In riferimento ai quesiti posti si chiarisce quanto segue:

1. Si conferma che i Comuni, in quanto enti pubblici territoriali, rientrano tra i soggetti proponenti di cui all'articolo 2, comma 1, dell'Avviso pubblico del 6 novembre 2026 e soddisfano il requisito di operatività sul territorio nazionale previsto dal comma 3 del medesimo articolo, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti prescritti dall'Avviso.

2. Si conferma la possibilità di presentare proposte progettuali riferite ad anniversari ricorrenti nell'anno 2027, nel rispetto delle finalità e delle disposizioni dell'Avviso, con particolare riferimento agli articoli 7 e 8, relativi all'efficacia della Convenzione e alla durata delle attività progettuali.

3. Con riferimento all'ammissibilità delle spese, si richiama quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, dell'Avviso pubblico, nonché dai paragrafi 9 e 10 dell'Allegato A_2 – Progetto, relativi rispettivamente alle spese ammissibili e non ammissibili.

Al riguardo, si precisa che l'Avviso è finalizzato a sostenere iniziative di carattere culturale e celebrativo e non interventi di carattere infrastrutturale o di investimento patrimoniale.

Pertanto, le spese relative alla realizzazione e all'installazione permanente di un'opera commemorativa all'interno di un parco pubblico, configurandosi quali spese di investimento relative a beni durevoli, non sono ammissibili.

Potranno, invece, essere ricomprese nel piano economico le spese relative alle attività culturali, scientifiche, didattiche e divulgative connesse alla celebrazione dell'anniversario, purché riconducibili alle tipologie di spesa ammissibili previste dal citato Allegato A_2.

Resta fermo che le proposte progettuali saranno esaminate e valutate sulla base dei requisiti e dei criteri stabiliti dall'Avviso medesimo.

25/11/2026

Domanda N. 13

Con la presente per avere alcune delucidazioni circa l'all.2 progetto al punto 3 piano economico, che richiede l'indicazione della voce "Totale costi rendicontazione certificata".
L'Istituto è dotato di due revisori interni, nominati tra i soci dell'Istituto (che non prevedono compenso), e uno esterno (che è regolarmente pagato). Si chiede se sia corretto indicare la cifra 0 (zero), considerando il fatto che verrebbero coinvolti nella certificazione dei costi solamente i revisori interni.

Risposta

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'Avviso pubblico 6 novembre 2026, la rendicontazione finale del progetto deve essere corredata: *"dalla documentazione inerente alle spese sostenute,* ***completa di apposita Relazione di certificazione della spesa, rilasciata da una Società di revisione iscritta nel registro MEF o da un Revisore legale dei conti iscritto nel medesimo registro o dal Collegio dei Revisori del soggetto beneficiario".***
In tale quadro, la voce "Totale costi rendicontazione certificata" prevista nell'Allegato 2 – Progetto, punto 3 "Piano economico", è finalizzata all'indicazione degli oneri effettivamente sostenuti e imputabili all'attività di Certificazione della rendicontazione.
Pertanto, qualora la certificazione sia svolta dal Collegio dei Revisori o dai revisori interni dell'ente senza la corresponsione di compensi e senza il sostenimento di ulteriori costi specificamente riferibili a tale attività, è possibile indicare nella corrispondente voce un importo pari a euro 0,00.
Resta fermo che eventuali spese sostenute per l'affidamento dell'attività di certificazione a Revisori legali, Società di revisione o altri soggetti a tal fine incaricati potranno essere indicate nella medesima voce, purché effettivamente sostenute e direttamente riconducibili alle attività di certificazione della rendicontazione del progetto.

25/11/2026

Domanda N. 14

Un Comitato nazionale per le celebrazioni, istituito con apposito provvedimento del Ministero della Cultura, beneficia di un contributo ministeriale destinato, in misura parziale, alla realizzazione del programma celebrativo relativo al centenario di una specifica ricorrenza.

In tale contesto, si chiede di chiarire se e a quali condizioni il contributo assegnato dal Ministero della Cultura possa concorrere al cofinanziamento della proposta presentata nell'ambito del presente Avviso, unitamente alle risorse messe a disposizione dagli altri soggetti coinvolti, nonché quali siano le modalità di imputazione e rendicontazione delle relative spese.

In particolare, si chiede di precisare:

1. Se e a quali condizioni risorse provenienti dal MIC, da bilanci pubblici o da altri finanziamenti, incluso il PNRR, possano concorrere alla quota di cofinanziamento.

2. Come debbano essere rappresentate le diverse fonti nel piano economico e negli accordi, distinguendo le spese coperte da ciascuna e rispettando il divieto di doppio finanziamento.

3. Come debbano essere rendicontate le spese sostenute e pagate direttamente dal Comitato per le celebrazioni di uno specifico anniversario o dai partner.

4. Quale documentazione sia richiesta qualora le spese concorrenti al cofinanziamento siano soggette anche alla rendicontazione prevista dall'amministrazione che ha assegnato il finanziamento originario**.**

Risposta

In riferimento ai quesiti formulati, si chiarisce che il contributo concesso dalla Struttura di missione, ai sensi dell'articolo 4 dell'Avviso pubblico 6 novembre 2026, nella misura massima di due terzi del valore complessivo del medesimo è finalizzata esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per la realizzazione di una specifica iniziativa valutata ammissibile al contributo e non al sostegno di una generica programmazione celebrativa.

Il contributo della Struttura di missione non può configurarsi quale mera integrazione di finanziamenti già concessi da altre amministrazioni pubbliche per programmi celebrativi. L'eventuale concorso di risorse pubbliche, compreso il finanziamento del Ministero della Cultura, è ammissibile purché riferito a uno specifico progetto dotato di autonomia progettuale, economica e contabile, compatibilmente con la disciplina che regola l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse stesse e nel rispetto dei relativi vincoli di destinazione, nonché del divieto di doppio finanziamento delle medesime spese.

Nel caso specifico, il contributo ministeriale assegnato al Comitato nazionale per le celebrazioni non può essere automaticamente considerato quale quota di cofinanziamento della proposta progettuale. Occorre, infatti, che sia dimostrata la specifica destinazione delle risorse alla realizzazione del progetto presentato nell'ambito dell'Avviso, assicurandone l'autonomia progettuale, economica e contabile rispetto alle altre attività del programma celebrativo.

Non possono essere considerate, inoltre, ai fini del cofinanziamento spese riferite ad attività già realizzate e finanziate, anche parzialmente, mediante altri programmi o strumenti di sostegno, inclusi quelli finanziati con risorse del PNRR.

Ai sensi degli articoli 4 e 5 dell'Avviso, il cofinanziamento da parte di altri soggetti, pubblici o privati, ivi compreso il Ministero della Cultura, dovrà essere formalizzato mediante uno specifico accordo finalizzato al cofinanziamento del progetto oggetto della domanda di contributo, dal quale risultino espressamente gli impegni economici assunti e la destinazione delle risorse alla realizzazione del medesimo progetto.

Il piano economico dovrà, conseguentemente, individuare in maniera distinta le diverse fonti di finanziamento, i soggetti cofinanziatori, le relative quote di partecipazione finanziaria e le spese imputate a ciascuna fonte, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento.

Ai sensi dell'articolo 7 dell'Avviso, inoltre, il progetto sarà identificato mediante specifico Codice progetto attribuito dalla Struttura di missione e CUP, che dovrà essere riportato nella documentazione amministrativa e contabile e nei relativi atti di pagamento.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 dell'Avviso e delle modalità stabilite dalla Convenzione, la rendicontazione dovrà riguardare il costo complessivo del progetto, comprese le quote di autofinanziamento e di cofinanziamento; tutte le spese rendicontate dovranno essere direttamente riconducibili al progetto, adeguatamente documentate e corredate da evidenze idonee a comprovare la tracciabilità dei relativi pagamenti, effettuati tramite il conto corrente intestato al beneficiario.

26/11/2026

Domanda N. 15

Un ente locale è interessato a partecipare alla procedura in oggetto; si chiede se è possibile inviare la domanda come soggetto proponente e beneficiario per un progetto ma dare allo stesso tempo a un'associazione di volontariato del territorio il patrocinio e/o lettera di partenariato per un loro distinto progetto.

Risposta

Con riferimento al quesito formulato, si precisa che la concessione del mero patrocinio istituzionale, qualora non comporti l'assunzione di impegni finanziari, organizzativi o operativi nella realizzazione del progetto, non configura di per sé una forma di cofinanziamento o copartecipazione ai sensi dell'Avviso pubblico del 6 novembre 2026.

Diversamente, qualora il soggetto assuma un ruolo effettivo nella realizzazione della proposta progettuale, anche mediante apporti non finanziari, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 4 dell'Avviso relative alla partecipazione dei soggetti proponenti, cofinanziatori e copartecipanti.

Per tali fattispecie si rinvia ai chiarimenti forniti nella FAQ n. 7.

26/11/2026

Domanda N. 16

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera d), dell'Avviso pubblico, che ricomprende tra gli ambiti di intervento le «istituzioni culturali, scientifiche e sportive che hanno promosso l'immagine dell'Italia nel mondo», si chiede se possano essere presentate anche proposte progettuali riferite ad altri ambiti tematici riconducibili alla valorizzazione di esperienze istituzionali italiane di particolare

rilevanza storica, culturale e sociale. Si chiede, in particolare, se un progetto volto a ricostruire e valorizzare l'evoluzione storica di un'esperienza istituzionale italiana e il suo contributo alla diffusione, in ambito nazionale e internazionale, dei valori della solidarietà, della partecipazione democratica e della cittadinanza attiva possa essere considerato coerente con l'ambito di intervento di cui alla citata lettera d).

Risposta

Con riferimento al quesito formulato, si precisa che l'articolo 1, comma 1, dell'Avviso pubblico del 6 novembre 2026 individua in via preferenziale, e non esclusiva, le categorie cui possono riferirsi le proposte progettuali.

Pertanto, non si esclude la possibilità di presentare una proposta progettuale avente ad oggetto tale tematica, purché la stessa sia riferita alla celebrazione di uno specifico anniversario di interesse nazionale.

Resta ferma la valutazione di competenza del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale in ordine alla coerenza della proposta progettuale con le finalità dell'Avviso e ai criteri di selezione di cui all'articolo 6, nel rispetto di tutti gli ulteriori requisiti previsti dall'Avviso medesimo.

26/11/2026

Domanda N. 17

Con riferimento all'Avviso pubblico una Fondazione chiede i seguenti chiarimenti:

1. Con riferimento all'art. 5, comma 2, lett. c) dell'Avviso e alla tabella «Dichiarazione in merito ai soggetti co-partecipanti e/o co-finanziatori» del modello di Istanza (Allegato A_1), si chiede di chiarire quale documentazione sia richiesta per i soggetti copartecipanti che contribuiscono alla realizzazione del progetto esclusivamente con apporti non finanziari (a titolo esemplificativo messa a disposizione gratuita di spazi o personale, cura scientifica di singole attività, promozione e diffusione degli eventi). In particolare, si chiede se per tali soggetti sia sufficiente una lettera di impegno formale di adesione, che attesti la partecipazione a titolo gratuito e il ruolo svolto nel progetto, oppure se sia necessario formalizzare un accordo di collaborazione, e se l'obbligo di produrre l'accordo di collaborazione, o la lettera di impegno, entro 10 giorni dalla scadenza dell'Avviso (art. 5, comma 2, lett. c) riguardi esclusivamente i co-finanziatori o anche i co-partecipanti.

2. Con riferimento all'art. 4, comma 3, dell'Avviso, si chiede se e come debbano essere indicate nel piano economico e nell'Istanza le risorse provenienti da eventuali contributi di altri enti finanziatori quando non ancora formalmente assegnate alla data di presentazione della domanda, perché le relative richieste sono in fase di presentazione, valutazione o concessione.

Risposta

1. L'obbligo documentale previsto dall'art. 5, comma 2, lett. c), dell'Avviso riguarda esclusivamente i soggetti co-finanziatori del progetto, per i quali è richiesta, all'atto della presentazione dell'istanza, copia dell'accordo di collaborazione o, in alternativa, della lettera di impegno alla stipula dello stesso. In quest'ultimo caso, l'accordo dovrà essere trasmesso entro dieci giorni dalla scadenza dell'Avviso.

Per i soggetti co-partecipanti a titolo gratuito non è previsto analogo obbligo documentale. È comunque possibile allegare una lettera di adesione che attesti la natura gratuita della collaborazione e il ruolo assunto nell'ambito del progetto.
Gli apporti a titolo gratuito, non comportando spese effettivamente sostenute dal beneficiario, non concorrono alla determinazione della quota di autofinanziamento o cofinanziamento del progetto.
Resta fermo l'obbligo di indicare, già in sede di presentazione dell'istanza, come previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. g), tutti i soggetti co-finanziatori e co-partecipanti, specificandone il ruolo e le modalità di coinvolgimento nella proposta progettuale, senza possibilità di successive integrazioni o modifiche della rete di partenariato.

2. Il piano economico deve assicurare la sostenibilità finanziaria dell'intero progetto attraverso la quota di autofinanziamento del proponente, gli eventuali co-finanziamenti formalizzati secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 2, lett. c), e il contributo richiesto alla Struttura di missione, nel rispetto del limite massimo dei due terzi del costo complessivo dell'iniziativa, previsto dall'art. 4, comma 3, dell'Avviso.

Si precisa che, qualora uno o più cofinanziatori non adempiano successivamente agli impegni assunti, il soggetto beneficiario resta comunque responsabile della completa realizzazione del progetto e dovrà provvedere a coprire con risorse proprie l'eventuale quota finanziaria venuta meno, assicurando il raggiungimento degli obiettivi e delle attività approvate.

27/11/2026

Domanda N. 18

Un Ente locale territoriale intende presentare una proposta progettuale dedicata ad un anniversario riguardante l'iscrizione di un'Area archeologica nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, con celebrazioni previste nel 2027.

Si chiede se tale ricorrenza possa rientrare nell'ambito degli anniversari ammissibili ai sensi dell'articolo 1 dell'Avviso 2026, quale evento rappresentativo per l'Italia, e quale sia il corretto inquadramento rispetto alle categorie indicate in via preferenziale.

Risposta

In merito al quesito formulato, si rinvia alla risposta alla FAQ n. 16.